

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 13 novembre 1973 Di CONVOCAZIONE

N. prot.

N. 2 dell'O.d.G.

N. 42 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Norme in materia di circoscrizioni comunali".

L'anno millenovecentosettantatre il giorno tredici del mese di novembre
alle ore 10,30, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro o nella sala delle adunanze
in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. prof. Beniamino Finocchiaro
vice presidenti i sigg. dott. Raffaele Augelli - dott. Giuseppe Matarrese
segretari i sigg. comm. Alessandro Laera - Antonio Ventura
e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	si		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	si	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Monfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe		si
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni		"
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Placquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale		si	33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Prof. Nicola Prof. Luigi Prof. Emilio		"
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele		"	38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) Di Giesi sig. Michele Caracciolo prof. Giuseppe	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarolla dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente.

Il Presidente informa l'Assemblea che secondo argomento all'Ordine del Giorno è la riapprovazione della legge "Norme in materia di circoscrizioni comunali".

Da la parola al Presidente della Prima Commissione Consiliare Permanente, avv. Giovanni Margiotta.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne da lettura:

Art. 1

(Modificazione del territorio, della denominazione, e del capoluogo dei comuni)

La costituzione di nuovi Comuni, la fusione di più Comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del Comune si effettuano, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, con legge regionale. Posto ai voti, l'articolo è approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2

(Costituzione di nuovi Comuni)

Le frazioni aventi almeno n. 2.000 abitanti residenti, singole o associate - salvo casi speciali - appartenenti ad uno o più Comuni, purché contengano, quando presentano, per le condizioni dei luoghi, dell'aggregato umano, dello sviluppo socio-economico, propri caratteri di autosufficienza, di individualità e di omogeneità e abbiano interessi distinti da quelli del Comune al quale appartengono, possono essere costituite in Comune autonomo, sempre che la parte residua del Comune, da cui la frazione o le frazioni si distaccano, conservi le condizioni di autosufficienza necessaria per l'espletamento dei servizi.

Il provvedimento della Regione deve essere preceduto dalla consultazione della popolazione interessata nonché dal parere favorevole espresso dal Consiglio

Comunale con maggioranza di 3/4 dei consiglieri a questo assegnati.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 3

(Distacco di frazioni)

Una frazione può essere distaccata dal Comune cui appartiene ed essere aggregata ad un altro Comune contermini, quando sia presentata domanda da parte di almeno un terzo dei cittadini elettori residenti nella stessa frazione, sia eseguita la consultazione degli stessi e concorra il voto favorevole del Consiglio del Comune al quale la frazione intende aggregarsi e di quello dal quale intende distaccarsi, espresso con la maggioranza di 3/4 dei consiglieri a questi assegnati, sempre che la parte residua del Comune da cui la frazione si diacca, conservi la autosufficienza necessaria per l'espletamento dei servizi.

Posto ai voti, l'articolo è approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 4

(Riunioni di Comuni contermini)

Comuni contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più Comuni possono essere aggregati ad un altro Comune, quando i rispettivi Consigli Comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

La Regione, prima di adottare il relativo provvedimento costitutivo ha l'obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione elettorale.

Posto ai voti, l'articolo è approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 5

(Modifica della circoscrizione territoriale)

I Comuni il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento dei pubblici servizi, all'espansione degli abitati e degli insediamenti industriali o alle esigenze dello sviluppo economico in generale, possono richiedere l'ampliamento della loro circoscrizione sul territorio dei Comuni contermini.

La Regione provvede con legge, previa consultazione delle popolazio

ni interessate.

Posto ai voti, l'articolo è approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 6.

(Determinazione dei confini)

Qualora il confine fra due o più Comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze, i Consigli Comunali possono deliberarne la determinazione e, se del caso, la rettifica fissandone d'accordo le condizioni.

La determinazione e la rettifica dei confini sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

In caso di mancato accordo, la determinazione e la rettifica dei confini, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.

Posto ai voti, l'articolo è approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 7

(Regolamento dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari).

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai Comuni interessati.

In caso di mancato accordo provvede d'ufficio la Giunta regionale sentita la Commissione Consiliare competente.

In ogni caso, nel provvedimento legislativo regionale che attiene a modifiche di circoscrizioni comunali, sono sempre stabiliti i rapporti patrimoniali tra gli enti interessati alle modifiche stesse.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 8

Le modalità ed i termini della consultazione popolare di cui agli articoli precedenti sono determinati con legge regionale.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

EL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge;

Visto l'articolo 127 della Costituzione;

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano

DELIBERA

di riapprovare la legge "Norme in materia di circoscrizioni comunali", nel testo che segue, composto di n. 9 articoli:

Art. 1

(Modificazione del territorio, della denominazione,
e del capoluogo dei comuni)

La costituzione di nuovi Comuni, la fusione di più Comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del Comune si effettuano, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, con legge regionale.

Art. 2

(Costituzione di nuovi Comuni)

Le frazioni aventi almeno n. 2.000 abitanti residenti, singole o associate - salvo casi speciali - appartenenti ad uno o più Comuni, purché con termini, quando presentano, per le condizioni dei luoghi, dell'aggregato umano,

dello sviluppo socio-economico, propri caratteri di autosufficienza, di individualità e di omogeneità e abbiano interessi distinti da quelli del Comune al quale appartengono, possono essere costituite in Comune autonomo, sempre che la parte residua del Comune, da cui la frazione o le frazioni si distaccano, conservi le condizioni di autosufficienza necessaria per l'espletamento dei servizi.

Il provvedimento della Regione deve essere preceduto dalla consultazione della popolazione interessata nonché dal parere favorevole espresso dal Consiglio comunale con maggioranza di 3/4 dei consiglieri a questo assegnati.

Art. 3

(Distacco di frazioni)

Una frazione può essere distaccata dal Comune cui appartiene ed essere aggregata ad un altro Comune contermini, quando sia presentata domanda da parte di almeno un terzo dei cittadini elettori residenti nella stessa frazione, sia eseguita la consultazione degli stessi e concorra il voto favorevole del Consiglio del Comune al quale la frazione intende aggregarsi e di quello dal quale intende distaccarsi, espresso con la maggioranza di 3/4 dei consiglieri a questi assegnati, sempre che la parte residua del Comune da cui la frazione si distacca, conservi la autosufficienza necessaria per l'espletamento dei servizi.

Art. 4

(Riunioni di Comuni contermini)

Comuni contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più Comuni possono essere aggregati ad un altro Comune, quando i rispettivi Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

La Regione, prima di adottare il relativo provvedimento costitutivo ha l'obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione elettorale.

Art. 5

(Modifica della circoscrizione territoriale)

I Comuni il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento dei pubblici servizi, all'espansione degli abitati e degli insediamenti industriali o alle esigenze dello sviluppo economico in generale,

..... possono richiedere l'ampliamento della loro circoscrizione sul territorio dei
Comuni contermini.

..... La Regione provvede con legge, previa consultazione della popola
zioni interessate.

..... Art. 6

..... (Determinazione dei confini)

..... Qualora il confine fra due o più Comuni non sia delimitato da segni
naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze, i Consigli
comunali possono deliberarne la determinazione e, se del caso, la rettifica fissan
done d'accordo le condizioni.

..... La determinazione e la rettifica dei confini sono disposte con
decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della
Giunta medesima.

..... In caso di mancato accordo, la determinazione e la rettifica dei con
fini, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposti dalla
Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.

..... Art. 7

..... (Regolamento dei rapporti patrimoniali ed eco
nomico-finanziari)

..... I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle
modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai Comuni interessati.

..... In caso di mancato accordo provvede d'ufficio la Giunta regionale
sentita la Commissione Consiliare competente.

..... In ogni caso, nel provvedimento legislativo regionale che attiene
a modifiche di circoscrizioni comunali, sono sempre stabiliti i rapporti pa
trimoniali tra gli enti interessati alle modifiche stesse.

..... Art. 8

..... Le modalità ed i termini della consultazione popolare di cui agli
articoli precedenti sono determinati con legge regionale.

Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE

Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura